



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 13 DEL 25 MARZO 2024

INDICE

| | |
|---|-----------|
| INDICE | 2 |
| ADEMPIMENTI | 3 |
| NEWS IN MATERIA DI LAVORO | 5 |
| <i>CIGO: dal 2 maggio la domanda solo con OMNIA IS</i> | <i>5</i> |
| <i>Aziende di interesse strategico nazionale: altre settimane di CIG per l'indotto</i> | <i>5</i> |
| <i>In G.U. le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero 2024</i> | <i>6</i> |
| <i>Definizione agevolata: entro il 20 marzo le prime tre rate</i> | <i>7</i> |
| APPROFONDIMENTI | 9 |
| <i>Esenti i benefit legati alla mobilità sostenibile</i> | <i>9</i> |
| NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA | 11 |
| <i>Proroga dei termini per l'esercizio del diritto di opzione per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori.</i> | <i>11</i> |

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2024

| COMUNICATO ISTAT | PERIODO DI RIFERIMENTO |
|----------------------|------------------------|
| Martedì 16 gennaio | Dicembre 2023 |
| Giovedì 22 febbraio | Gennaio 2024 |
| Venerdì 15 marzo | Febbraio 2024 |
| Martedì 16 aprile | Marzo 2024 |
| Giovedì 16 maggio | Aprile 2024 |
| Lunedì 17 giugno | Maggio 2024 |
| Martedì 16 luglio | Giugno 2024 |
| Venerdì 9 agosto | Luglio 2024 |
| Lunedì 16 settembre | Agosto 2024 |
| Mercoledì 16 ottobre | Settembre 2024 |
| Venerdì 15 novembre | Ottobre 2024 |
| Lunedì 16 dicembre | Novembre 2024 |

La rivalutazione del TFR

| MESE | INDICE | VAR. DIC 97 | RID. 75% | PERC. FISSA 1,5 | PERC. PROGR. | COEFF. CAP. RIV. |
|--------|--------|-------------|----------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Mar-23 | 118,0 | 0,00 | 0,00 | 0,375 | 0,375000 | 1,00375000 |
| Apr-23 | 118,4 | 0,169205 | 0,126904 | 0,500 | 0,626904 | 1,00626904 |

| | | | | | | |
|---------|-------|----------|----------|--------------|----------|------------|
| Mag-23 | 118,6 | 0,338409 | 0,253807 | 0,625 | 0,878807 | 1,00878807 |
| Giu-23 | 118,6 | 0,338409 | 0,253807 | 0,750 | 1,003807 | 1,01003807 |
| Lug-23 | 118,7 | 0,423012 | 0,317259 | 0,875 | 1,192259 | 1,01192259 |
| Ago-23 | 119,1 | 0,761421 | 0,571066 | 1,000 | 1,571066 | 1,01571066 |
| Set -23 | 119,3 | 0,930626 | 0,697970 | 1,125 | 1,822970 | 1,01822970 |
| Ott -23 | 119,2 | 0,846024 | 0,634518 | 1,250 | 1,884518 | 1,01884518 |
| Nov-23 | 118,7 | 0,423012 | 0,317259 | 1,375 | 1,692259 | 1,01692259 |
| Dic- 23 | 118,9 | 0,592217 | 0,444162 | 1,500 | 1,944162 | 1,01944162 |
| Gen-24 | 119,3 | 0,336417 | 0,252313 | 0,125 | 0,377313 | 1,00377313 |
| Feb-24 | 119,3 | 0,336417 | 0,252313 | 0,250 | 0,502313 | 1,00502313 |

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

CIGO: dal 2 maggio la domanda solo con OMNIA IS

L'INPS, con il messaggio n. 1109 del 14 marzo 2024, ha reso noto che è stata realizzata una video pillola informativa che illustra, nel dettaglio, i passaggi della nuova procedura di compilazione e invio della domanda di CIGO, per agevolare l'utilizzo del nuovo servizio da parte dei datori di lavoro e dei loro intermediari.

A partire dal 2 maggio 2024, la domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) dovrà essere presentata solo tramite la piattaforma OMNIA IS, attraverso il servizio "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

Dopo aver effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale, nel menu di applicazioni occorre scegliere la voce "CIG e Fondi di solidarietà" e, nel sottomenu, selezionare la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

Il manuale utente potrà essere consultato nella homepage della procedura, alla voce "Documenti".

Aziende di interesse strategico nazionale: altre settimane di CIG per l'indotto

Sulla G.U. n. 65/2024 è stata pubblicata la Legge 28/2024 di conversione del DL 4/2024 che riconosce, ai lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la possibilità di fruire per l'anno 2024 di altre 6 settimane di CIG, prorogabili fino ad un massimo di 10 settimane.

In particolare, la norma si rivolge unicamente ai datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è individuato nella mono committenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa

committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

Le ulteriori settimane di CIG vengono riconosciute in deroga alle disposizioni del Dlgs 148/2015 sulla consultazione sindacale e sulla procedura.

In ogni caso, al fine di fruire dell'ammortizzatore sociale, è necessario che il datore di lavoro comunichi le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati alle rappresentanze sindacali.

I periodi di utilizzo delle ulteriori settimane di integrazione salariale sono incompatibili con quelli previsti per gli ammortizzatori sociali di cui al Dlgs 148/2015; mentre non sono conteggiati ai fini delle durate massime.

Il trattamento di integrazione salariale viene erogato direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo viene poi rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza entro i termini previsti dal Dlgs 148/2015.

In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

In G.U. le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero 2024

Sulla G.U. n. 66/2024 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale (Lavoro - Economia) del 6 marzo 2024 che fissa, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero.

I valori servono anche per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 8-bis, del TUIR.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

I valori convenzionali, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Il Decreto prevede anche che sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Definizione agevolata: entro il 20 marzo le prime tre rate

L'Agenzia delle entrate-riscossione, sul proprio sito internet, ha ricordato che per mantenere i benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") introdotta dalla Legge n. 197/2022, è possibile effettuare il versamento delle prime tre rate entro mercoledì 20 marzo 2024.

In realtà il termine è fissato per il 15 marzo 2024, ma la norma prevede comunque una tolleranza di cinque giorni entro la quale il pagamento è considerato tempestivo.

Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 18/2024, infatti, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo.

Inoltre, entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

L'Agenzia delle entrate-riscossione ricorda anche che il Decreto Alluvione, convertito con modificazioni nella Legge n. 100/2023, ha previsto, per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del Decreto stesso, che i

termini e le scadenze della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) sono prorogati di 3 mesi.

Successivamente, la Legge n. 18/2024 ha previsto un differimento al 15 marzo 2024 delle prime due rate, ma, grazie ai 5 giorni di tolleranza, il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 20 marzo 2024.

In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

APPROFONDIMENTI

Esenti i benefit legati alla mobilità sostenibile

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 74 del 21 marzo 2024, ha reso noto che la fruizione dei servizi di mobilità sostenibile, contenuti in un piano di welfare aziendale, e utilizzati tramite apposita APP, avendo finalità di utilità sociale, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR e quindi non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

Una società ha intenzione di realizzare un'APP per l'accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, nell'ambito del welfare aziendale, destinata ai propri dipendenti.

In particolare, i servizi di mobilità sostenibile a cui potranno accedere i dipendenti per percorrere il tragitto casa-lavoro-casa sono i seguenti:

- carsharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico;
- ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli;
- bikesharing;
- scootersharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico;
- monopattino elettrico;
- utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.).

La società ha quindi chiesto all'Agenzia delle entrate se tali flexible benefit possano fruire della non imponibilità.

L'Agenzia delle entrate, condividendo l'interpretazione della società, afferma che si tratta di una iniziativa legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all'esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l'ambiente, nonché promuovere l'uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.

Ciò posto, richiamando le precisazioni già fornite dalla Risoluzione n. 34/E del 2004, dalla Circolare n. 28/2016 e dalla Risoluzione n. 55/E del 2020, l'Agenzia delle entrate ha

ribadito che affinché operi l'esclusione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. f) del TUIR, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni: le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro e le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'articolo 100, comma 1, del Tuir.

Pertanto, tenuto conto della Risposta all'interpello n. 461/2019 sulla fruizione del servizio di car pooling, l'Agenzia delle entrate ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, ivi compreso l'utilizzo dell'APP, offerti nei termini dichiarati e nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di "utilità sociale" individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Proroga dei termini per l'esercizio del diritto di opzione per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori.

Documento N° 1190 del 20/03/2024

1. Quadro normativo

Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 è stata illustrata la disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori sportivi introdotta dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, alla quale si rinvia integralmente per quanto non specificatamente disposto con il presente messaggio. In tale sede è stato illustrato, tra l'altro, il peculiare regime contributivo previsto nei confronti di specifiche figure e, segnatamente, degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, ai quali, con decorrenza dal 1° luglio 2023, si applica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021, la disciplina previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, prevista dal medesimo decreto legislativo.

Pertanto, i lavoratori appartenenti alle suddette figure, già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con decorrenza dal 1° luglio 2023, devono essere assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell'ambito del settore professionistico); mentre nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato - al di fuori dei settori professionistici - gli stessi devono essere iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Tale regime si applica anche nei casi di rapporti di lavoro instaurati con soggetti datoriali aventi natura "commerciale" (ad esempio, palestre, sale fitness, ecc.).

Al riguardo, si rammenta che i lavoratori appartenenti alle categorie professionali elencate nel citato decreto ministeriale del 15 marzo 2005, fino alla data del 30 giugno 2023, sono stati assicurati presso il FPLS a prescindere dalla natura giuridica - subordinata, parasubordinata o autonoma - del relativo rapporto di lavoro[1].

Inoltre, con il citato comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021, al fine di salvaguardare la continuità d'iscrizione al FPLS è stata prevista, per le figure in argomento, la facoltà di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2021, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il medesimo Fondo.

La legge 23 febbraio 2024, n. 18, in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, ha inserito il comma 2-ter all'articolo 14 del medesimo decreto, che ha modificato il citato comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021, prevedendo il differimento, al 30 giugno 2024, del termine per l'esercizio dell'opzione per il mantenimento dell'iscrizione al FPLS.

Si ricorda, in proposito, che la facoltà di opzione è esercitabile esclusivamente dagli assicurati che, alla data del 30 giugno 2023, risultano da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle già menzionate qualifiche professionali.

Si precisa, inoltre, che l'opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli eventualmente instaurati successivamente alla data del 1° luglio 2023 per lo svolgimento dell'attività di istruttore presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, di direttore tecnico e di istruttori presso società sportive.

La facoltà di opzione in esame è esercitabile direttamente dai soggetti interessati, fino alla scadenza del 30 giugno 2024, attraverso la specifica procedura telematica, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di identità elettronica) al portale istituzionale www.inps.it e seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare nella sezione "Strumenti" la voce "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" > "Utilizza lo strumento"; successivamente all'autenticazione è necessario selezionare "Esercizio dell'opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo".

All'esito della sopra descritta procedura, l'assicurato riceverà una comunicazione a conferma dell'esito dell'esercizio della già menzionata facoltà.

Ai fini della corretta esposizione nell'ambito delle denunce mensili, i lavoratori optanti sono tenuti a dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell'avvenuto

esercizio del diritto di opzione e dell'avvenuto accoglimento della relativa istanza al mantenimento dell'iscrizione al FPLS.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio vengono fornite le istruzioni operative per le relative operazioni di esposizione e regolarizzazione attraverso i flussi di denuncia Uniemens.

2. Esposizione nella denuncia Uniemens, con decorrenza novembre 2023, delle figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive iscritte al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° novembre 2023, i datori di lavoro devono esporre i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nell'ambito del dilettantismo, o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell'ambito del settore professionistico, aventi le qualifiche di istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive, secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 88/2023 e n. 154 del 3 dicembre 2014 e le precisazioni contenute nel messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015, paragrafo 2. In particolare:

- per quanto concerne la "Qualifica1":
 - "2" (impiegati);
 - "U" (lavoratore autonomo sportivo del settore professionistico);
- per quanto concerne l'elemento <TipoLavoratore> i codici sotto riportati:
 - "ST" sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995;
 - "SZ" sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995. Per quanto concerne l'elemento <TipoContribuzione> il codice sotto riportato:
- "L1" sportivo soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982.

Si rammenta che il contributo al Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro è dovuto nei casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva anche paralimpici non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2021.

Diversamente, l'elemento <TipoContribuzione> deve essere valorizzato con il codice "00".

Per quanto concerne la corretta individuazione della qualifica nell'ambito dei settori dilettantistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all'interno dell'elemento <CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>:

- "780" avente il significato di "istruttore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021";
- "781" avente il significato di "direttore tecnico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021".

Per quanto concerne la corretta individuazione della qualifica nell'ambito dei settori professionistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all'interno dell'elemento <CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>:

- "786" avente il significato di "istruttore del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021";
- "787" avente il significato di "direttore tecnico del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021".

2.1 Regolarizzazioni, per i periodi da luglio 2023 a ottobre 2023, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive non optanti entro il 30 giugno 2024, iscritte al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

Posto che l'adeguamento delle modalità di calcolo dei contributi secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 36/2021 è stato effettuato, dall'Istituto, con decorrenza novembre 2023, ai fini dell'esposizione delle figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive che siano stati già denunciati al FPLS con riferimento ai periodi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare come segue:

1. **inviare i flussi di regolarizzazione variando l'elemento <TipoLavoratore> rispettivamente:**
 - da "SC" a "ST" con riferimento ai soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995;
 - da "SY" a "SZ" con riferimento ai soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie prima del 31 dicembre 1995.

A seguito di tale operazione, verranno restituite le somme relative alle contribuzioni "minori" versate in relazione ai lavoratori interessati, in qualità di iscritti al FPLS.

2. **Al fine di consentire il corretto versamento delle contribuzioni minori dovute [2] per i periodi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, nei soli casi in cui le figure in argomento risultino titolari di un rapporto di lavoro subordinato i datori di lavoro, sulla denuncia del mese corrente alla data di pubblicazione del presente messaggio ed entro e non oltre il periodo di competenza agosto 2024, devono altresì valorizzare:**

- all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>: l'elemento <CodiceCausale> "M050", avente il più ampio significato di "Versamento arretrati quota contribuzioni minori - Sportivo";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'<AnnoMese> di riferimento del versamento;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo del versamento che deve essere pari alla percentuale di tutte le contribuzioni minori dell'importo esposto in <BaseRif>.

Gli adempimenti di cui al precedente punto 2 non comportano l'addebito di sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, qualora siano effettuati entro il 30 settembre 2024[3]. Oltre tale termine i datori di lavoro interessati dovranno provvedere tramite l'invio di flussi regolarizzativi soggetti all'ordinario regime sanzionatorio.

I già menzionati adempimenti non sono richiesti nel caso di rapporti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del settore professionistico con le figure in argomento.

3. Per quanto concerne la corretta individuazione della qualifica nell'ambito dei settori dilettantistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all'interno dell'elemento <CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>:

- "780" avente il significato di "istruttore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021";
- "781" avente il significato di "direttore tecnico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021".

Per quanto concerne la corretta individuazione della qualifica nell'ambito dei settori professionistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all'interno dell'elemento <CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>:

- "786" avente il significato di "istruttore del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021";
- "787" avente il significato di "direttore tecnico del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021".

2.2 Regolarizzazioni, per i periodi di competenza decorrenti da luglio 2023, per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive che abbiano esercitato l'opzione per il mantenimento della iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo

Nel caso di esercizio della facoltà di opzione entro la data del 30 giugno 2024 da parte dei lavoratori interessati e individuati come specificato al paragrafo 1 del presente messaggio, il datore di lavoro deve inviare le denunce di regolarizzazione per i periodi dal 1° luglio 2023 fino al periodo di competenza coincidente con il mese in cui il lavoratore ha esercitato e comunicato l'avvenuto perfezionamento del diritto di opzione, esponendo i predetti lavoratori (titolari di rapporto di lavoro di qualsiasi natura) con <Tipo

lavoratore> “SC” e “SY” relativi ai lavoratori dello spettacolo e con i “Codici qualifica” appositamente istituiti per i lavoratori optanti di seguito elencati:

- “791” istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi – optanti;
- “795” direttori tecnici presso società sportive - optanti;
- “797” istruttori presso società sportive - optanti.

Le regolarizzazioni trasmesse entro il 30 settembre 2024^[4] saranno definite al “Nuovo Recupero Crediti” senza aggravio di sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.

[1] Resta ferma l’iscrizione al FPLS per le ulteriori categorie di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale del 15 marzo 2005 e, segnatamente, nei confronti di impiegati e operai addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, massaggiatori e dipendenti delle società sportive (cfr. la circolare n. 88/2023).

[2] Per l’assetto delle contribuzioni minori dovute per i lavoratori sportivi titolari di un rapporto di lavoro subordinato si rinvia alla circolare n. 88/2023, paragrafi 6 e 6.1. Al riguardo, si

rammenta che l’articolo 33, comma 5, del D.lgs n. 36/2021 esclude espressamente che per le assunzioni non a tempo indeterminato dei lavoratori subordinati del settore sportivo si applichi il contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

[3] Tale termine è individuato ai sensi della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS n. 5 del 26 marzo 1993. Si rammenta che sulle eventuali differenze contributive sono dovuti gli interessi legali.

[4] Cfr. la precedente nota n. 3.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)